

Direttiva sulle ingiunzioni (2009/22)

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa mira a introdurre norme dell'Unione europea (UE) per garantire che i provvedimenti inibitori siano sufficientemente efficaci per porre termine alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori.

PUNTI CHIAVE

- I provvedimenti inibitori sono volti a far cessare o a interdire qualsiasi violazione contraria agli interessi collettivi dei consumatori. Il ravvicinamento delle legislazioni ad opera della presente direttiva consente di migliorare l'efficacia di tali provvedimenti e il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE.
- Le **violazioni** considerate includono anche il [credito al consumo](#), le [vacanze e circuiti «tutto compreso»](#), le [clausole abusive nei contratti](#) stipulati con i consumatori, i [contratti negoziati a distanza](#) e le [pratiche commerciali sleali](#). Un elenco completo delle direttive interessate è riportato all'allegato I della direttiva 2009/22/CE.
- Il ricorso ai **provvedimenti inibitori** può condurre a:
 - ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione;
 - eliminare gli effetti perduranti di una violazione, soprattutto tramite la pubblicazione della decisione;
 - condannare la parte soccombente ad eseguire una decisione assoggettandola al versamento di un'ammenda.
- Fatte salve le regole di diritto internazionale privato, la legge applicabile è normalmente quella del paese dell'UE in cui ha origine la violazione o la legge del paese dell'UE in cui la violazione produce i suoi effetti.
- Gli **enti legittimati a proporre un provvedimento inibitorio** hanno un legittimo interesse a far rispettare gli interessi collettivi dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno. È il caso degli organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori o delle organizzazioni per la tutela dei consumatori. Un [elenco](#) di tali organismi è stato pubblicato nel 2016 dalla [Commissione europea](#).
- La Commissione redige un elenco degli enti legittimati che possono agire in caso di **violazioni UE**. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In tal caso, gli enti legittimati iscritti nell'elenco, devono poter adire l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa del paese dell'UE in cui è avvenuta la violazione.
- Il paese dell'UE in cui deve essere intentato un provvedimento, può decidere sull'eventuale **consultazione preliminare** tra le parti, in presenza o no di un ente legittimato di questo paese. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, il provvedimento inibitorio può essere intentato immediatamente.
- Uno [studio](#) sull'applicazione della direttiva 2009/22/CE è stato effettuato nel 2011 ed è stato utilizzato per la preparazione di una [relazione](#) della Commissione pubblicata nel 2012.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 29 dicembre 2009. Si tratta di una [codificazione](#) della [direttiva 98/27/CE](#) che è stata integrata nella legislazione nazionale entro il 1^o gennaio 2001.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si consulti:

- [«Provvedimenti inibitori»](#) sul sito internet della Commissione europea.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva [2009/22/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata) (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30-36)

Le successive modifiche alla direttiva 2009/22/CE sono state integrate al testo originario. La presente [versione consolidata](#) è a solo scopo documentale

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ([COM\(2012\) 635 final](#), 6.11.2012)

[Raccomandazione 2013/396/UE](#) della Commissione, dell'11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60-65)

[Notifica](#) della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva (GU C 361 del 30.9.2016, pag. 1-55)

[Rettifica](#) della notifica della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva (GU C 367 del 6.10.2016, pag. 6).

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2018